



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2025 promossa da:

Parte_1 on l'Avv.

ATTORE/I

contro

Controparte_1 *Controparte_2* con l'Avv.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali

OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'oggetto del presente giudizio trae origine da un finanziamento concesso da *Controparte_3* al sig. *Parte_1* per un importo di € 32.640,00 , rimborsabile mediante il conferimento di un mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro a trattenere dalla retribuzione n. 96 quote mensili pari ad €340,00 ciascuna da versare alla società che ha erogato il finanziamento .

Veniva quindi stipulata (in data 06/5/2013) con *Controparte_1* , a garanzia del predetto contratto di prestito , una polizza di assicurazione n. a copertura delle perdite pecuniarie relative al verificarsi del sinistro “ rischio di impiego ” .

In relazione al predetto contratto , *Controparte_1* si è obbligata a reintegrare la società cessionaria , come unica beneficiaria , delle quote di stipendio non versate dal datore di lavoro nelle seguenti ipotesi : cessazione del rapporto di lavoro, risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del mutuatario cedente , diminuzione della retribuzione con conseguente riduzione della quota di cessione in base al dpr n. 180/1950.

Nel caso in esame , l'opponente sig. *Parte_1* è stato collocato a riposo dall'Arma dei Carabinieri in data 20/11/2016.

Pertanto *Controparte_3* ha notificato all'opponente la richiesta di saldare le somme relative al mancato versamento delle rate scadute e non pagate .

Non avendo avuto alcun riscontro , in data 01/6/2017 [redacted] *Controparte_3* [redacted], in forza della polizza assicurativa sopra menzionata , ha comunicato alla compagnia assicuratrice odierna convenuta opposta il sinistro (mancato pagamento delle rate scadute e non pagate), chiedendone la liquidazione per un importo pari ad € 16.016,81 .

[redacted] *Controparte_1* [redacted] liquidava a [redacted] *Controparte_3* [redacted] la somma di € 16000,79 , ricevendo la relativa quietanza di pagamento .

[redacted] *Controparte_1* [redacted] , essendosi surrogata al credito della finanziaria , con comunicazione del 29/8/2017 , intimava all'opponente sig. [redacted] *Pt_1* [redacted] il pagamento in proprio favore dell'importo di €16000,79(in base a quanto liquidato a [redacted] *Controparte_3* [redacted]) .

La richiesta di pagamento rimaneva inevasa .

In data 18/4/2023 veniva trasmessa al sig. [redacted] *Pt_1* [redacted] un 'ulteriore diffida di pagamento , rimasta anch'essa priva di riscontro .

Pertanto la [redacted] *Controparte_2* [redacted] quale mandataria di [redacted] *CP_1* [redacted] ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. [redacted] /2023 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 26/9/2023 e notificato in data 4/11/2023 .

Il sig. [redacted] *Pt_1* [redacted] non proponeva opposizione a decreto ingiuntivo entro i termini di legge , ed il decreto è stato dichiarato esecutivo in data 29/12/2023.

E' stato quindi notificato all'opponente l'atto di precezzo per un importo complessivo di € 17.481,22 , mentre il sig. [redacted] *Pt_1* [redacted] roponeva opposizione nei confronti del predetto precezzo chiedendo , in via preliminare , la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo relativo al decreto ingiuntivo n. [redacted] /2023 , mentre nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della mandataria e , per l'effetto , dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e la caducazione dell'atto di precezzo .

Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio [redacted] *Controparte_1* [redacted] , la quale contestava quanto eccepito da parte opponente in quanto infondato in fatto ed in diritto.

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo veniva rigettata , poiché priva dei requisiti legati al " fumus boni iuris " ed al " periculum in mora " .

Esaurita la fase cautelare , alla prima udienza del merito parte opponente chiedeva l'ammissione di istanze istruttorie mentre parte convenuta opposta chiedeva che la causa fosse rinviata per la decisione . Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava la stessa all'udienza del 5/12/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .

Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione .

La presente opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va pertanto rigettata .

Parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della mandataria [redacted] *Controparte_2* [redacted] , poiché il mandato speciale del Notaio dott. [redacted] *Persona_1* [redacted] del 18/6/2021 sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto.

Inoltre parte ricorrente lamenta la mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 tub .

Entrambe le eccezioni sono infondate , poiché nel caso in esame l'oggetto del mandato conferito da [redacted] *CP_1* [redacted] a [redacted] *Controparte_2* [redacted] è necessariamente generica comprendendo posizioni generiche , non rendendo comunque indeterminato l'oggetto , considerando che le procure prodotte in sede monitoria ed allegate al precezzo forniscono un'indicazione precisa fornendo dettagli sufficienti in relazione alle categorie di crediti la cui gestione viene affidata al soggetto mandatario.

Inoltre in entrambi gli atti , il mandato è comunque delimitato dalla posizione creditoria relativa alla società mandante ; l'oggetto del mandato attiene a tutte le attività necessarie al recupero di tutti i crediti dovuti e legati alla società mandante [redacted] *Controparte_1* [redacted] , indipendentemente dalle circostanze specifiche del credito , come l'importo, l'identità del creditore o il fondamento giuridico del diritto di credito .

Per quanto riguarda la procura generali alle liti conferita da **CP_2** allo studio legale ed all'avv. **Controparte_2** in particolare , si evidenzia come il mandato è riferito alle cause promosse e da promuoversi , pertanto la circostanza che lo stesso sia stato rilasciato in epoca anteriore rispetto al mandato di **CP_1** a **CP_2** risulta irrilevante .

Parte opponente lamenta la carenza di legittimazione attiva di **Controparte_2** , poiché la stessa non risulta iscritta nell'albo speciale degli intermediari finanziari istituito ai sensi dell'art. 106 TUB , ma la predetta eccezione risulta infondata .

Infatti la disciplina prevista dall'art. 106 TUB non risulta applicabile al caso in esame , atteso che **Controparte_2** non esercita alcuna attività finanziaria non necessitando di una speciale abilitazione prevista ai sensi della predetta norma , inoltre la società mandante **Controparte_1** non risulta essere una società veicolo di cartolarizzazione ex L.130/1999.

Infatti **CP_2** risulta esclusivamente delegata da **CP_1** all'attività connessa al recupero dei crediti .

Comunque , occorre evidenziare che la Corte di Cassazione , con ordinanza n.7243 del 18/3/2024 , richiamando la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite nr.33719 del 16/11/2022, ha precisato che l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB della società incaricata della riscossione non comporta alcuna invalidità .

Parte ricorrente ritiene che il credito vantato da **Controparte_1** sia inesigibile nei confronti del convenuto sig. **Pt_1** , poiché l'opponente non ha partecipato alla procedura di sovradebitamento .

Tuttavia , questo tipo di eccezione andava rivendicata nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (il decreto ingiuntivo è rimasto non opposto).

Infatti nell'ambito dell'opposizione a precezzo (o anche all'esecuzione già iniziata) è possibile eccepire solo fatti modificativi , estintivi del titolo che si siano verificati solo successivamente alla formazione del titolo esecutivo .

Pertanto al giudice dell'opposizione a precezzo o all'esecuzione è impedita ogni valutazione di merito in relazione a fatti o circostanze anteriori alla formazione del titolo , rivendicabili nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo .

Parte opponente , sempre in relazione alla procedura di sovradebitamento , ritiene che la convenuta **Controparte_1** non ha partecipato alla predetta procedura , nonostante avesse un credito anteriore alla stessa , poiché non è stata informata dal professionista nominato dal Tribunale ex legge 3/2012 , in quanto il sig. **Pt_1** on avrebbe avuto conoscenza della polizza rischio – impiego stipulata dalla convenuta .

Tuttavia occorre osservare che , anche se effettivamente la convenuta non ha partecipato alla procedura di sovradebitamento , non avendo avuto alcuna comunicazione da parte degli organi della procedura , non risulta vera la circostanza che il **Pt_1** non sapesse dell'esistenza della polizza accessoria al contratto di finanziamento .

Infatti , con atto sottoscritto in data 19/4/2013 , l'opponente è stato informato della polizza avendo sottoscritto la relativa proposta , inoltre con comunicazione del 29/8/2017 , **Controparte_1** , essendosi surrogata nel credito della società finanziaria , intimava all'opponente sig. **Pt_1** il pagamento in suo favore dell'importo di € 16.000,79 , corrispondente all'importo liquidato a **CP_3** .

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la mancata partecipazione dell'opponente alla procedura di sovradebitamento è certamente ascrivibile al sig. **Pt_1** che avrebbe dovuto comunicare al liquidatore giudiziale il credito vantato da **CP_1** , al fine di invitare la stessa a precisare il proprio credito nei confronti della predetta procedura .

Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo , seconda sezione civile , definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr. /2025 ogni diversa domanda ,eccezione e deduzione disattese , così provvede :

1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc .
2. Condanna l'opponente *Parte_1* alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta *Controparte_1* in persona del legale rappresentante dott. [...] *Pt_2* , rappresentata in forza di mandato speciale da *Controparte_2* , che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA .

Bergamo ,01/01/2026

IL GIUDICE
(dott. Giuseppe Liotta)



